

Formazione professionale continua per i Commercialisti. Pubblicato il nuovo regolamento

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 Agosto 2019, (link sito: www.bv.ipzs.it) pubblicato il «Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili» (Approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nella seduta del 12 giugno 2019)

I revisori legali cancellati per morosità potranno richiedere una nuova iscrizione a condizione che provvedano al versamento dei contributi dovuti

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l'informativa n. 52/2019 del 17 giugno 2019, richiama l'attenzione sul Decreto Mef protocollo n.88426 del 03/05/2019 con il quale è stata disposta la cancellazione di 12.554 persone fisiche morosi dal Registro dei revisori

legali, già sospesi ai sensi dell'articolo 24-ter del Decreto Legislativo n. 39 del 2010. Nel documento, il Consiglio Nazionale informa che, a seguito di precisa richiesta chiarimenti in merito alla possibilità di procedere alla reiscrizione nel registro a seguito del pagamento dei contributi dovuti, il Mef ha confermato che il revisore legale destinatario di un provvedimento di cancellazione, ai sensi dell'art. 24-ter, D.Lgs. 39/2010, potrà richiedere la nuova iscrizione a condizione che provveda al versamento dei contributi dovuti. Peraltro, aggiunge l'informativa CNDCEC, lo stesso Ministero "ci ha altresì informati che numerosi soggetti interessati dai recenti provvedimenti di cancellazione, una volta soddisfatta la predetta condizione, hanno già visto accogliere l'istanza di reiscrizione".

Antiriciclaggio: diffuse le linee guida per i commercialisti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha approvato il documento "Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela", conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90)", redatto dai gruppi di lavoro: "valutazione del rischio", "adeguata verifica" e "conservazione".

Cndcec: bene la proroga dell'esterometro e dello spesometro al prossimo 30 aprile, ma restano criticità



Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili accoglie con favore la proroga al 30 aprile 2019 dell'“esterometro” e dello “spesometro”, la cui scadenza era fissata in un primo momento al 28 febbraio, annunciata dal sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci. Ne dà notizia un comunicato Cndcec del 13 febbraio 2019.

“Pur apprezzando il rinvio di queste due scadenze – afferma Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti – ribadiamo tuttavia l'assoluta necessità di prorogare la moratoria sulle sanzioni per la tardiva trasmissione delle fatture elettroniche, i termini per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2018 e l'invio dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate”.

“Tenuto conto delle ancora non risolte criticità relative ai nuovi obblighi di fatturazione elettronica e del disallineamento telematico dei flussi di dati tra le piattaforme delle principali società di software e il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate – commentano

Gilberto Gelosa e Maurizio Postal, consiglieri nazionali dei commercialisti delegati alla Fiscalità – auspichiamo che si possa intervenire al più presto anche con le ulteriori proroghe da noi richieste”.

La richiesta di rinvio era stata avanzata dallo stesso Consiglio nazionale la scorsa settimana con una [lettera](#) inviata al ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, e al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore.

Antiriciclaggio. Arrivano le regole tecniche per i commercialisti

Approvate dal Consiglio nazionale le disposizioni attuative che saranno vincolanti tra sei mesi

“Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”

Riflettori puntati su valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione di documenti, dati e informazioni

Arrivano le regole tecniche per i commercialisti in materia di antiriciclaggio. Nella seduta del 16 gennaio, il Consiglio nazionale della categoria ha approvato il documento [“Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni:](#)

regole tecniche ai sensi dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90". Il

testo è stato redatto su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria del MEF del dicembre 2018.

Al fine di consentire agli iscritti l'apprendimento e la corretta applicazione delle regole tecniche, il Consiglio nazionale dei commercialisti promuoverà **nei prossimi sei mesi** specifiche **attività di formazione in modalità e-learning**. Decorso tale periodo le regole saranno considerate **vincolanti** per gli iscritti.

In una informativa inviata agli Ordini territoriali, il Consiglio nazionale ricorda che l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2007 demanda agli organismi di autoregolamentazione il compito di elaborare e aggiornare regole tecniche attuative del D.Lgs. 231/2007, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione.

Le regole tecniche, emanate dal Consiglio nazionale in qualità di organismo di autoregolamentazione, sono rivolte **agli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** e hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:

- valutazione del rischio (artt. 15-16 D.Lgs. 231/2007);
- adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 D.Lgs. 231/2007);
- conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 D.Lgs. 231/2007).

Con riferimento alla **valutazione del rischio**, le regole tecniche attuano le previsioni normative inerenti all'obbligo di valutare, da un lato, il rischio di riciclaggio connesso ai clienti e alle prestazioni professionali (già vigente dal 2007) e, dall'altro, l'esposizione al rischio di riciclaggio

degli stessi soggetti destinatari della normativa, secondo la metodologia indicata dalla Commissione europea.

Le regole tecniche sulla **adeguata verifica della clientela**, anche semplificata e rafforzata, prestano particolare attenzione agli studi associati e alle società tra professionisti, nelle quali con le opportune cautele i relativi obblighi possono essere espletati in **modalità centralizzata**.

La **conservazione dei documenti, dati e informazioni** è disciplinata con riferimento sia alla modalità di adempimento cartacea che a quella informatica.

*“Con questo documento – afferma il presidente nazionale della categoria, **Massimo Miani** – ci siamo impegnati a definire indicazioni che tutelino il più possibile i colleghi e ne semplifichino l’attività, ad esempio nell’ambito delle funzioni ausiliarie del giudice e nel caso del collegio sindacale non incaricato della revisione legale dei conti. Uno sforzo che abbiamo compiuto tenendo inevitabilmente conto degli spazi ristretti concessici da una legge che, come noto, giudichiamo comunque eccessivamente penalizzante per i professionisti in quanto ancora oggi troppo concentrata sugli adempimenti formali”.*

[Link al documento “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90” . \(Link esterno al sito web: \[www.commercialisti.it\]\(http://www.commercialisti.it\)\)](#)

E-fattura, tutte le risposte delle Entrate al Consiglio nazionale dei commercialisti

Pubblicate nel [sito del CNDCEC](#) le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate ai quesiti sulla fatturazione elettronica formulati dal Consiglio nazionale dei commercialisti.

Le risposte sono suddivise nei seguenti blocchi tematici:

- Contenuto delle fatture elettroniche
- Emissione e ricezione
- Conservazione
- QR code
- Obblighi invio dati per dichiarazione precompilata
- Spese per carburanti
- Rapporti con l'estero
- Portale fatture e corrispettivi
- Deleghe

[Link alle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate ai quesiti sulla fatturazione elettronica formulati dal Consiglio nazionale dei commercialisti](#)

Commercialisti: 1'89%

esercita la professione in uno studio organizzato. Contabilità e bilancio l'area di specializzazione più gettonata



I dati emersi dall'Indagine statistica 2018 sui Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili realizzata dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti

In merito al titolo di studio posseduto, la maggior parte degli iscritti si divide tra laurea magistrale (vecchio ordinamento) con il 38,7% e laurea quadriennale o specialistica con il 31,8%

Una professione esercitata per l'89% in uno studio organizzato, per il 61,3% individuale, con bilancio e contabilità (89%) quale area di specializzazione prediletta.

Sono alcuni dei dati emersi dall'Indagine statistica 2018 sui Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili realizzata dalla [Fondazione Nazionale dei Commercialisti](#), presentati oggi a Milano.

Lo studio segue, pur innovandone profondamente il modello teorico di analisi, l'indagine statistica condotta nel 2012 dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili e, seppure con quadri analitici differenti, quelle ancora precedenti del 2003 e del 2000 della Fondazione Aristeia.

Al momento dell'elaborazione dei dati contenuti in questa anteprima (13.9.2018), i questionari raccolti on line (attraverso il metodo CAWI) sono 7.318, con un tasso di completamento delle risposte pari al 69%. Si tratta del campione più "robusto" se confrontato con le altre indagini.

I dati qui presentati costituiscono un'anteprima dei risultati dell'indagine statistica (ISDCEC 2018) avviata dalla FNC nel mese di luglio con l'obiettivo di analizzare l'evoluzione della professione a sei anni di distanza dalla precedente indagine strutturale. In questa anteprima, sono rappresentati i dati relativi all'esercizio della professione e alla tipologia di studio, alle specializzazioni professionali, alla dimensione degli studi in termini di addetti e di fatturato e al posizionamento dello studio rispetto alle attività basilari rappresentate dall'assistenza e dalla consulenza contabile e fiscale alla clientela stabile. Quest'ultimo aspetto costituisce di fatto una novità nel modello di analisi dell'organizzazione della professione di Commercialista introdotta dalla FNC per la prima volta in occasione del Sondaggio 2017 sui costi degli adempimenti fiscali.

Nelle prossime settimane, la FNC procederà ad ulteriori elaborazioni e analisi dei dati fornendo, in particolare, dettagli relativi alle macroaree territoriali, alle differenze di genere e a quelle di età. Ulteriori approfondimenti statistici saranno condotti successivamente soprattutto per l'analisi di correlazioni esistenti tra le economie di scala e le economie di specializzazione.

In merito al titolo di studio posseduto, dall'indagine emerge come la maggior parte degli iscritti si divide tra laurea magistrale (vecchio ordinamento) con il 38,7% e laurea quadriennale o specialistica con il 31,8%. Insieme essi

raggiungono il 70,5%. Segue con il 20,4% il diploma di scuola media superiore e con il 5,2% la laurea triennale. Infine, il 3% ha un master universitario e l'1% un dottorato di ricerca.

Sul fronte dell'esercizio della professione se l'89% dei rispondenti all'Indagine ha dichiarato di esercitare la in uno studio organizzato il restante campione si divide tra chi lavora in forma non organizzata (8,8%), ad esempio mediante l'uso promiscuo della propria abitazione e chi dichiara di non esercitare la professione o perché iscritto nell'elenco speciale o perché inattivo.

L'area professionale più gettonata dove si è maturata una specifica esperienza, è come prevedibile, è Contabilità e bilancio con l'89% di preferenze, seguita da Consulenza e pianificazione fiscale, anche se a debita distanza, con il 55,2%. Molto vicina a quest'ultima si trova l'area Revisione legale e controllo di legalità con il 54%. Un po' più distanti troviamo Valutazioni d'azienda con il 41,1%, Contenzioso tributario con il 38,5% e, sorpresa molto interessante, Consulenza e finanza aziendale con il 38,1%. Ancora più distanti, quasi a prefigurare aree professionali di nicchia, troviamo Crisi d'impresa con il 18%, Enti del terzo settore con il 15,7%, Enti locali con il 14,3%, Economia e fiscalità del lavoro con il 13,4%, Funzioni giudiziarie con il 13,2% e, infine, Corporate governance ovvero Amministrazione di imprese con il 9,4%. *(Così, comunicato FNC del 24 settembre 2018)*

[Il documento completo è disponibile online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti \(www.fondazioneNazionaledeiCommercialisti.it\)](http://www.fondazioneNazionaledeiCommercialisti.it)

E-fattura, criticità e proposte CNDCEC



Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato oggi, lunedì 2 luglio 2018, il documento *“La fatturazione elettronica: elementi di comparazione con gli ordinamenti degli altri paesi, criticità da ponderare e proposte da considerare per la fluidità del processo”*.

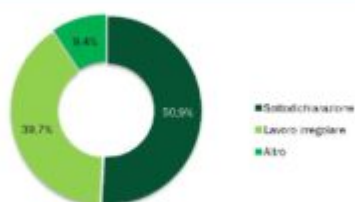
Lo studio, in vista dell'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica alle transazioni tra privati a decorrere dal 1° gennaio 2019, svolge un'analisi comparativa delle legislazioni in materia degli altri Stati *partner* dell'Unione europea e dei principali Paesi extra-UE. Alla luce degli elementi di comparazione offerti, il documento esamina i rischi e le opportunità che la generalizzazione dell'obbligo potrà determinare per la Professione del Commercialista e per il sistema Paese nel suo complesso.

Dopo aver segnalato le principali criticità che l'attuale impianto normativo ancora presenta, il documento si chiude con il richiamo alle proposte che il CNDCEC ha formulato nelle competenti sedi istituzionali per una più agevole e condivisa diffusione della fatturazione elettronica nel nostro Paese.

Il documento completo è disponibile online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (www.fondazionenazionalecommercialisti.it).

L'evasione è un fenomeno trasversale. Il 54,2% è riconducibile alle partite IVA, il 46,8 alla generalità dei contribuenti

FIGURA 2.1: COMPOSIZIONE DELL'ECONOMIA SOMMERSA, ANNO 2014, VALORI PERCENTUALI



Numeri alla mano, è un **luogo comune** quello secondo il quale **dipendenti e pensionati** paghino per intero le tasse e che l'evasione sia da ricondursi **per intero alle partite IVA**. Si tratta in realtà di un fenomeno

trasversale che per quasi la metà del suo ammontare è riconducibile a chi una partita IVA non ce l'ha. E' quanto sostiene la **Fondazione nazionale dei commercialisti**, che ha analizzato i dati contenuti nella Relazione annuale sull'evasione fiscale e contributiva.

Analizzando il dettaglio dei **107,7 miliardi di evasione fiscale e contributiva complessiva** stimati nell'ultima Relazione annuale, i commercialisti sottolineano come quella riconducibile al **lavoro dipendente irregolare** ammonta a **15 miliardi**. Vi sono poi una serie di voci trasversali alla contrapposizione dipendenti/pensionati *versus* autonomi/imprese, quali quelle concernenti l'evasione di **canone Rai, Imu e locazioni immobiliari**, per complessivi **7,4 miliardi**.

Interamente riconducibili all'evasione propria delle partite IVA sono le voci relative a **IRPEF per lavoro autonomo e**

impresa, IRAP e IRES, per complessivi 49,5 miliardi.

Rimangono infine i **35,8 miliardi di evasione IVA**, per i quali è però necessario distinguere tra consumi intermedi (con controparte di chi fattura o dovrebbe fatturare un'altra partita IVA) e consumi finali (con controparte di chi fattura o dovrebbe fatturare un consumatore finale non partita IVA). Le stime sul **tax gap IVA** della Commissione UE di settembre 2017, aggiornate all'anno 2015, evidenziano per l'Italia una incidenza del "gettito IVA potenziale" derivante da transazioni con persone fisiche consumatori finali, sul "gettito IVA potenziale" totale, pari a **99,2 miliardi su 136,1 miliardi**, ossia pari al **72,9%**.

Secondo i commercialisti si può quindi affermare che dei **35,8 miliardi di evasione IVA**, **26,3 miliardi** (pari al **73,4% del totale**) siano riconducibili a evasione che si realizza nelle transazioni con consumatori finali non partite IVA, per effetto del convergente interesse della partita IVA di non fatturare (per poi non dichiarare ai fini delle imposte sul reddito i propri ricavi o compensi) e della persona fisica consumatore finale di non pagare l'IVA a suo carico in aggiunta al ricavo o compenso che corrisponde a chi gli cede un bene o gli presta un servizio.

I 107,7 miliardi di evasione fiscale e contributiva stimata possono dunque essere così suddivisi per categorie di contribuenti:

- **15 miliardi (13,9%)** riconducibili al lavoro dipendente irregolare per IRPEF e contributi;
- **58,4 miliardi (54,2%)** riconducibili alle piccole e grandi partite IVA per IRPEF, IRES, IRAP e IVA su consumi intermedi;
- **34,3 miliardi (31,8%)** riconducibili alla generalità dei contribuenti per locazioni, canone Rai, IMU e IVA su consumi finali.

Soltanto **poco più di metà (54,2%)** dell'evasione sarebbe direttamente riconducibile alle **partite IVA** (individuali, società di persone, società di capitali), **poco meno di metà (46,8%)** a quella **generalità di contribuenti** di cui oltre l'85% sono quei **lavoratori dipendenti e pensionati**. Secondo l'analisi dei commercialisti, dunque, il fenomeno dell'evasione, seppur **maggiormente concentrato** sulle partite IVA per quanto concerne le imposte sul reddito e sui consumatori finali non partite IVA per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, è comunque **palesamente trasversale**. *(Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti)*

Esercizio della consulenza del lavoro per commercialisti e avvocati. Le risposte ai quesiti sulla comunicazione inizio attività gestione del personale ex art. 1, Legge 12/1979



Le risposte ai quesiti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

FAQ

Aggiornamento al 2 marzo 2018

1) Come si accede alla procedura per l'effettuazione della comunicazione?

L'accesso alla nuova procedura telematica, indicata sul sito Ispettorato Nazionale del Lavoro, è raggiungibile al seguente link: <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/ComunicazioneAttivitaConsulenza.aspx>

2) Quale tipologia di SPID è necessaria per accedere alla procedura?

È sufficiente essere in possesso dello SPID personale come cittadino. Cliccando [qui](#) le istruzioni su come richiederlo.

3) Sono un libero professionista che lavora in uno studio

associato, a quale titolo devo effettuare la comunicazione telematica?

La comunicazione è a titolo personale e si riferisce, quindi, al singolo iscritto all'Albo. Al momento della compilazione è, comunque, richiesto l'inserimento dei dati relativi al luogo di lavoro che possono coincidere con uno studio associato di professionisti.

4) Quali province devono essere inserite nel modello telematico?

Devono essere inseriti gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la gestione del personale al professionista.

5) Se la comunicazione è stata già inviata con le modalità previgenti (essenzialmente cartacea) deve essere inoltrata di nuovo telematicamente?

In questo caso si consiglia l'invio del modello telematico, sebbene non vi sia un obbligo normativo in tal senso.

6) Qual è la data di inizio richiesta dal modello telematico?

Nel modello andrà inserita la data di inizio dell'attività in un determinato ambito provinciale o, in alternativa, la data relativa all'invio della comunicazione già inoltrata con le modalità previgenti.

7) C'è un termine per l'invio della comunicazione?

Anzitutto si evidenzia che la comunicazione, se già effettuata secondo le previgenti modalità e se non ci sono state variazioni nel frattempo in ordine agli ambiti provinciali di riferimento, non è obbligatoria. Ciò premesso, in relazione ai termini temporali, l'unico obbligo consiste nel trasmettere la comunicazione prima di qualsiasi operazione di gestione del personale riferita ad imprese situate in un nuovo ambito provinciale. Qualora non si operi più in un determinato ambito

provinciale – in quanto vengono meno le deleghe riferite a tutte le imprese che insistono sul relativo territorio – occorre effettuare una variazione della comunicazione; in tal caso, pur non essendoci un termine specifico, si raccomanda la massima tempestività al fine di consentire il mantenimento di un database aggiornato.

8) *Opero esclusivamente in Sicilia, sono tenuto alla comunicazione telematica?*

Come chiarito con nota prot. 38 del 23 febbraio 2018, *“in relazione alle comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, salvo diverse intese che potranno intercorrere tra questo Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i predetti Enti autonomi, restano evidentemente ferme le previgenti modalità di assolvimento”*.

9) Nel caso un'impresa apra una nuova unità produttiva situata in altra provincia è necessario inviare una nuova comunicazione inserendo la nuova provincia o è sufficiente la comunicazione inviata in origine riferita alla sede legale?

Va effettuata nuovamente la comunicazione laddove l'ambito provinciale dove è aperta la nuova sede dell'impresa non risulti fra quelli precedentemente indicati dal professionista.

10) *Il titolare dello studio è in possesso dell'abilitazione in qualità di Consulente del lavoro ed in qualità di Commercialista, iscritto solo a quest'ultimo Ordine. È tenuto ad effettuare la comunicazione?*

La comunicazione va effettuata in quanto il professionista opera in qualità di commercialista.

11) *Va inserito anche l'elenco delle imprese gestite?*

No. Occorre esclusivamente indicare gli ambiti provinciali

dove insistono le imprese gestite dal professionista.

Documentazione

[Link al testo della Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro n. 32 del 15 febbraio 2018,](#) con oggetto: PROFESSIONI – Dottori commercialisti, Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Avvocati e commercialisti – Esercizio della consulenza del lavoro – Attività per conto delle aziende di adempimenti in materia di lavoro – Comunicazione obbligatoria tramite procedura telematica di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 – Istituzione portale – Modulistica informatizzata per i professionisti utilizzabile a far data dal 1° marzo 2018

[Link al testo della Circolare del Ministero del Lavoro, del 13 novembre 2003, Prot. n. 1665,](#) con oggetto: ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE – Consulente del lavoro – Mancata iscrizione all'albo ex legge n. 12 del 1979 – Configurabilità del reato – Art. 1 della L.11/01/1979, n. 12

Esercizio della consulenza del lavoro. Dal 1° marzo 2018 comunicazione telematica per commercialisti e avvocati



**Istituito il portale per la
comunicazione di inizio
dell'attività di gestione del
personale ai sensi dell'art. 1,
L. n. 12/1979**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro, ha diramato una [nota](#) con la quale da notizia che dal 1° marzo 2018 i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e all'Albo degli Avvocati, qualora svolgano, per conto delle aziende, adempimenti in materia di lavoro, **devono comunicarlo tramite una nuova procedura telematica**. Nel documento, inoltre, evidenziata l'opportunità che tale comunicazione venga effettuata **anche dai professionisti che hanno già ottemperato all'obbligo comunicazionale** secondo le pregresse modalità, ciò al fine di semplificare ed accelerare eventuali controlli che dovessero essere avviati. Tale strumento, a giudizio dell'Ispettorato, rappresenta una forte semplificazione per i professionisti i quali, **a partire dall'1° marzo 2018**, lo utilizzeranno per effettuare la comunicazione di cui all'art. 1, della Legge n. 12/1979 secondo le modalità indicate nella predetta [Nota n. 32 del 15 febbraio 2018](#).

Fonte normativa dell'obbligo di comunicazione di inizio dell'attività

L'articolo 1 al comma 1 della Legge n. 12/1979 stabilisce che «*Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma*

dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra». Pertanto, detti **adempimenti possono essere altresì svolti dai professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati o a quello dei Dottori commercialisti ed esperti contabili**, i quali sono però tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli.

In particolare, per lo svolgimento dell'attività di consulenza del lavoro da parte del professionista iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili (Sezioni A e B), necessaria:

- l'abilitazione professionale;
- l'iscrizione all'ODCEC (territoriale)
- **la comunicazione ex art.1, legge n. 12/1979.**

La predetta comunicazione deve avvenire sulla base degli ambiti territoriali provinciali in cui la prestazione professionale sarà svolta, e non in base al domicilio professionale di colui che la svolgerà. Pertanto, dovranno essere inviate tante comunicazioni quanti sono gli ambiti territoriali nei quali il commercialista intenda assistere le aziende per gli adempimenti inerenti il personale

La mancata comunicazione non rileva ai fini della integrazione della fattispecie penale di esercizio abusivo della professione

Riguardo le **sanzione per l'omessa comunicazione obbligatoria** tramite di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979, la [circolare del Ministero del Lavoro, del 13 novembre 2003, Prot. n. 1665](#), ha evidenziato "che, ai sensi dell'art. 1 della legge 12/1979,

è ammesso l'esercizio della professione di consulente del lavoro da parte di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, iscritti nei rispettivi Albi o Ordini professionali, previa la prescritta comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro. L'omesso invio di tale comunicazione deve ritenersi pure sanzionabile, **ma non ex art. 348 cod. pen.**, bensì per effetto della disposizione di cui all'art. 7 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (*Ndr. legge abrogata dall'art. 10, comma 11, L. 183/2011*)". Dello stesso avviso, la sentenza n. 31432 del 16 luglio 2004 della Corte di Cassazione, VI sezione Penale, sentenza (*Presidente: Sansone L., Estensore: Ippolito F*) nella quale si è "osservato che il delitto – punibile ai sensi dell'art. 348 Cp – **non si configura** allorché il professionista, iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, assuma o svolga adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, senza avere previamente dato la prescritta comunicazione agli ispettori del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti, **atteso che l'omissione di tale comunicazione non rileva ai fini della integrazione della fattispecie penale.**".

Eventuali sanzioni «improprie»

Limiti nell'utilizzo dei servizi telematici in materia di lavoro e nell'acquisire deleghe dai datori di lavoro per lo svolgimento di pratiche presso l'inps e/o l'Inail.

[Link al testo della Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro n. 32 del 15 febbraio 2018,](#) con oggetto: PROFESSIONI – Dottori commercialisti, Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Avvocati e commercialisti – Esercizio della consulenza del lavoro – Attività per conto delle aziende di adempimenti in materia di lavoro – Comunicazione obbligatoria tramite procedura telematica di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 – Istituzione portale – Modulistica informatizzata per i professionisti

utilizzabile a far data dal 1° marzo 2018

[Link al testo della Circolare del Ministero del Lavoro, del 13 novembre 2003, Prot. n. 1665](#), con oggetto: ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE – Consulente del lavoro – Mancata iscrizione all'albo ex legge n. 12 del 1979 – Configurabilità del reato – Art. 1 della L.11/01/1979, n. 12

Obbligo formativo dei revisori legali. Protocollo d'intesa MEF-CNDCEC per il riconoscimento dell'equipollenza della formazione



PROTOCOLLO D'INTESA

Con nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, il Consiglio nazionale dei commercialisti dà notizia di aver siglato

con il MEF un **Protocollo d'intesa per il riconoscimento dell'equipollenza della formazione** assolta dagli iscritti all'Albo ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo dei revisori legali.

Comunicazione che segue [l'informativa n. 15/2018](http://www.commercialisti.it) (link esterno al sito <http://www.commercialisti.it>) agli Ordini territoriali nella quale si è sottolineato che nel citato Protocollo sono

state definite le modalità operative attraverso il Consiglio nazionale procederà all'accreditamento degli eventi formativi ai fini del riconoscimento dell'equipollenza e le modalità attraverso cui gli Ordini, attraverso il CNDCEC, trasmetteranno annualmente al MEF i dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo degli iscritti.

Nel sito del Consiglio, chiarito inoltre, che “poiché il Protocollo d'intesa è stato redatto nel 2017 quando era in vigore il vecchio Regolamento della *formazione professionale continua*, ed essendo entrato in vigore nel 2018 il nuovo Regolamento, **le disposizioni del Protocollo dovranno essere lette alla luce del Regolamento FPC in vigore**. Ne consegue che, come già indicato [nell'informativa n. 14/2018](#), (*link esterno al sito <http://www.commercialisti.it>*) la ricorrenza di **eventuali casi di esonero o di riduzione dei crediti** formativi – come contemplano gli articoli 6 e 8 del nuovo Regolamento – non può essere fatta valere ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo degli iscritti al Registro dei revisori legali. Per lo stesso motivo, lo **svolgimento delle attività formative particolari** (art. 16 del nuovo Regolamento) non consente di acquisire crediti utili per la formazione dei revisori legali”.

Nel [Protocollo d'intesa](#) (*link esterno al sito <http://www.commercialisti.it>*) (art. 2) si indica che gli eventi formativi che consentiranno di assolvere anche all'obbligo formativo per i revisori legali sono quelli accreditati con i codici materia CNDCEC indicati negli allegati 1 e 2 del [Protocollo](#) che contengono le corrispondenze tra i codici dell'elenco materie CNDCEC e quelli indicati nel programma annuale di formazione 2018 adottato dal MEF.

Il Protocollo, inoltre, consente di **utilizzare i crediti formativi conseguiti tramite la partecipazione ai corsi e-learning predisposti dal MEF in materia di revisione legale anche ai fini dell'assolvimento della formazione dei commercialisti** (art. 2, comma 8). I dati relativi ai crediti

acquisiti dagli iscritti agli Ordini territoriali mediante la fruizione dei corsi e-learning MEF saranno a disposizione dei presidenti degli stessi Ordini dal prossimo 10 marzo, nell'area riservata del sito *internet* del Consiglio nazionale.

Tali dati, unitamente a quelli forniti dai soggetti autorizzati (anche da quelli accreditati dal MEF) e dai singoli iscritti per la partecipazione ad eventi organizzati da altri Ordini territoriali, consentiranno di definire per ciascun iscritto all'Albo il numero complessivo dei crediti formativi ottenuti nel 2017. **Gli Ordini, inoltre, dovranno tener conto dei crediti acquisiti tramite le attività di e-learning senza alcun limite".**

Nei prossimi mesi, gli Ordini territoriali riceveranno tutte le informazioni tecniche per la trasmissione al MEF dei dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo degli iscritti per il 2017. Inoltre, **il rinvio al 31 dicembre 2018 della scadenza per l'obbligo formativo 2017 dei revisori legali ([circolare RGS n. 28/2017](#)) consente agli Ordini e al Consiglio nazionale di non rispettare tassativamente il termine del 31 marzo 2018** (previsto dall'art. 3 del Protocollo) per la trasmissione dei suddetti dati

Ne consegue che, come indicato nella sezione ["Revisione legale"](#) del sito del MEF, i crediti maturati per l'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori saranno registrati dal Ministero solo nei prossimi mesi in seguito alla comunicazione degli Ordini e del Consiglio nazionale. Pertanto, **gli iscritti all'Albo, non dovranno effettuare alcuna comunicazione al MEF** per ottenere la registrazione dei crediti formativi acquisiti. In merito, alla **comunicazione dei crediti maturati in relazione all'anno 2017** nella citata sezione del sito Mef si legge che "i crediti maturati saranno registrati soltanto in seguito alle comunicazioni trasmesse dagli enti formatori, conformemente a quanto previsto sia dalla [circolare n. 26 del 2017](#) che dalle convenzioni stipulate con gli enti accreditati" con l'ulteriore specificazione che

“Non si terrà conto di alcuna altra modalità di comunicazione, per motivi organizzativi e operativi. Gli iscritti al registro sono pertanto invitati a non trasmettere né documentazione di qualsiasi tipo né istanze di registrazione dei crediti”.

Cndcec. Un' informativa ricorda agli Ordini territoriali della pubblicazione della Guida al Codice delle sanzioni disciplinari operativo dal 2017

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con [l'informativa n. 61/2017 del 17 novembre 2017](#), richiama l'attenzione sul documento, già inviato agli Ordini territoriali con una precedente l'Informativa (la n. 23/2017), contenente un [vademecum sul tema della disciplina e del Codice delle sanzioni disciplinari](#). L'importante strumento operativo per l'attività dei Consigli e dei Collegi di disciplina è corredato da una [utile e corposa tabella](#) che individua le sanzioni relative alla violazione di specifiche disposizioni del Codice deontologico.

Revisori legali. Al via la formazione on line gratuita sul portale Mef

7 i moduli per gli iscritti al registro della revisione legale

Dal 5 ottobre 2017, sono accessibili agli **iscritti al registro della revisione legale** i corsi predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, previsto dall' art. 5 (*Formazione continua*) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal [decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 \(in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati\)](http://www.pianetafiscale.it), che ha introdotto per tutte le persone fisiche iscritte al registro, **l'obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale**. I corsi consistono in moduli riguardanti le principali materie che caratterizzano la preparazione professionale del revisore, suddivise tra materie caratterizzanti la revisione e materie riguardanti, tra l'altro, la contabilità generale, il bilancio di esercizio e consolidato, i principi contabili nazionali e internazionali e il diritto societario. I 7 moduli accessibili saranno integrati, con due successivi rilasci a partire dalla fine del mese di ottobre, con quelli necessari a colmare l'intero debito formativo.

La piattaforma per la formazione a distanza è accessibile, tramite l'Area riservata di questo portale, **in modo gratuito per tutti gli iscritti al Registro dei Revisori Legali**.

Come accedere ai corsi Mef:

[Link alla guida operativa per l'accesso alla piattaforma di formazione a distanza per i revisori legali](#) (al sito www.revisionelegale.mef.gov.it)

Si ricorda che il citato art. 5 (*Formazione continua*) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal [decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135](#) ([in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati](#)), ha introdotto per tutte le persone fisiche iscritte al registro, **l'obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale**. Tale obbligo ai sensi dell'art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 135/2016, decorre dal 1° gennaio 2017. Di conseguenza, anche il **primo triennio formativo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019** decorre da tale data. Inoltre, ai sensi del comma 2 e del comma 10 del medesimo articolo 5, l'offerta formativa deve essere conforme al programma annuale del Ministero dell'economia e delle finanze. Adottato con [determina prot. n. 37343 del 7/03/2017](#) del Ragioniere Generale dello Stato il suddetto programma annuale, con [circolare 6 luglio 2017, n. 26](#), il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha **dettato le prime istruzioni** per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il programma annuale di formazione continua 2017 ex art. 5 D.Lgs. n. 39 del 2010

Con determina (con l'allegato [programma](#)) del Ragioniere generale dello Stato [prot. n. 37343 del 7 marzo 2017](#) è stato adottato il programma annuale relativo all'anno 2017 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali.

[Link al testo della determina prot. n. 37343 del 7 marzo 2017](#)

Formazione a distanza CNDCEC: da metà ottobre al via il Corso E-Learning per Commercialisti revisori di enti locali



Da metà ottobre al
via il Corso E-
Learning per
Commercialisti
revisori di enti
locali

**Il corso è articolato in dodici moduli di circa 1 ora,
fruibili separatamente, ciascuno dei quali consentirà, previo
superamento dei test, di acquisire 1 credito formativo
professionale in materia C7bis.**

Il corso sarà reso disponibile a tutti gli iscritti nell'albo

e nell'elenco speciale dalla **seconda metà del mese** di ottobre sul sito www.commercialisti.it. I colleghi interessati potranno accedere alla piattaforma inserendo come **login** il codice fiscale e la **password** in loro possesso se hanno già utilizzato il sito, ovvero, se sono al primo accesso, la **password fadcndcec**. Il sistema erogherà *online* i *test* e la valutazione. Al termine di ciascun modulo l'attestazione della fruizione e dei crediti maturati sarà automaticamente trasmessa via mail all'iscritto ed archiviata nell'area del portale CNDCEC dedicata ai certificati.

Mandato professionale: il CNDCEC metterà a disposizione un software gratuito per la predisposizione di preventivi

Sarà disponibile da domani 21 settembre "Mandato 2.0", la versione completamente rivisitata del software gratuito per la predisposizione del mandato professionale messa a punto dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti negli scorsi anni. Quindici gli esempi di mandato – e relativi budget preventivi di onorari e spese – disponibili per altrettante tipologie di incarico professionale. "Mandato 2.0" sarà fruibile da tutti gli iscritti all'Albo sul del Consiglio nazionale all'indirizzo www.commercialisti.it. La versione rinnovata del software per la predisposizione di preventivi risulta di estrema utilità. La legge sulla concorrenza ha infatti, introdotto il preventivo scritto

obbligatorio.

CNDCEC. In preparazione un corso E-learning per l'assolvimento dell'obbligo di formativo dei revisori

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili renderà disponibile nel mese di ottobre 2017 un corso E-learning in materia di revisione legale dei conti utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 5 del D.Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39 come modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n.135, stante la riconosciuta equivalenza. Il corso E-learning che il Consiglio Nazionale intende offrire ai propri iscritti consentirà di acquisire nel corso del 2017 la totalità dei 20 crediti formativi richiesti per l'anno 2017.

Miani. “Nessun argomento contrario può essere opposto a colleghi che invitano a uno

sciopero”

“Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti è un’istituzione aperta al dialogo, ma di fronte alle scelte di merito e di metodo compiute negli ultimi mesi dall’amministrazione finanziaria, nessun argomento contrario può essere opposto a colleghi che invitano a uno **sciopero degli intermediari fiscali**”. Queste le forti dichiarazioni del presidente nazionale della categoria, **Massimo Miani**, nell’intervento tenuto davanti ai **1500 delegati** nell’Assemblea generale dei commercialisti che si è svolta il 9 giugno a Roma. Rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate, Miani ha chiesto “un **cambio di registro** e un dialogo vero”. Le scelte compiute negli ultimi mesi in ambito fiscale da Governo e Agenzia sono state, secondo il presidente dei commercialisti, “**inaccettabili**”.

“Manovra di primavera”, le perplessità dei commercialisti

Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, [interviene](#) su *split payment*, chiusura delle liti pendenti e modifiche all’ACE. Senza dimenticare la necessità di un intervento sul trattamento delle rimanenze delle imprese minori. Pur consapevole delle necessità di bilancio che hanno indotto il Governo alla correzione dei conti per il 2017, il [Consiglio nazionale dei commercialisti](#), ad una prima lettura delle anticipazioni sui contenuti della manovra, esprime qualche preoccupazione per alcune misure che rischiano di essere troppo penalizzanti e non in linea con le stesse esigenze di recupero delle coperture che ispirano il

decreto. [\(Cfr. Comunicato stampa CNDCEC del 12 aprile 2017\)](#)